



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2020-545 DEL 23/03/2020

Inserita nel fascicolo: 2020.IV/8.33

Centro di Responsabilità: 86 0 0 0 - SETTORE PATRIMONIO

Determinazione n. proposta 2020-PD-673

OGGETTO: Accordo di collaborazione per attività di valutazione delle opere o loro parti abusivamente eseguite in località Viarolo, via Cremonese n. 167/1 e Stradello Agnoli Vaifro 4. Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Parma - Ufficio Provinciale - Territorio. Impegno di spesa.



Comune di Parma

Centro di Responsabilità: 86 0 0 0 - SETTORE PATRIMONIO

Centro di Costo: 15 0 0 0 - PATRIMONIO

Determinazione n. proposta 2020-PD-673

OGGETTO: Accordo di collaborazione per attività di valutazione delle opere o loro parti abusivamente eseguite in località Viarolo, via Cremonese n. 167/1 e Stradello Agnoli Vaifro 4. Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Parma - Ufficio Provinciale - Territorio. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO

Premesso:

- che la legislazione urbanistica obbliga il Comune ad intervenire al fine di prevenire e di reprimere gli episodi di abusivismo, mediante l'esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità;
- che l'abuso edilizio consiste nella realizzazione di un intervento urbanistico senza il dovuto titolo abilitativo, ove necessario;
- che, accertata l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo o per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità, il Comune deve ordinare l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi;
- che, successivamente, dovrà emettere il provvedimento conclusivo, che può consistere nell'ordine di demolizione o nell'irrogazione di una sanzione pecuniaria;
- che l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere adeguato all'entità dell'abuso o all'incremento del valore venale del bene;

Preso atto:

- della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 26 marzo 2019, n. 1986, relativa ad un abuso commesso nel territorio comunale;
- che l'Ente, al fine di quantificare nel modo adeguato la sanzione amministrativa pecuniaria in merito all'abuso di cui alla citata sentenza, deve giungere a quantificare il valore del bene;

Considerato, dunque necessario, redigere una stima approfondita per procedere a quanto sopra esposto, che tenga conto della zona, dello stato dei luoghi, dell'influenza dei prezzi di compravendita di beni simili e di altre informazioni utili allo scopo;

Osservato il comma 4 dell'articolo 12 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, che recita *Per le perizie particolarmente complesse in ordine alla tipologia [omissis], il Dirigente dell'ufficio comunale competente potrà avvalersi [omissis] della collaborazione di esperti in materia esterni all'Amministrazione siano essi persone fisiche o giuridiche; in particolare ci si potrà avvalere delle valutazioni dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate); [omissis];*

Esaminato l'articolo 64 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rubricato *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, che precisa:

- *L'agenzia ((delle entrate)) opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio;*
- *l'Agenzia ((delle entrate)) è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59;*

Preso atto dello statuto dell'Agenzia delle Entrate, che specifica, all'articolo rubricato *Fini istituzionali*, che:

- *l'Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di catasto, servizi geotopocartografici, conservazione dei registri immobiliari, osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi;*
- *l'Agenzia, inoltre, garantisce l'interscambio e la disponibilità di dati catastali aggiornati in collegamento con le anagrafi territoriali costituite presso gli enti locali, promuove il miglioramento del sistema di pubblicità immobiliare, costituisce l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale, cura l'adeguamento delle metodologie e dei criteri estimativi e sviluppa le statistiche sul patrimonio e il mercato immobiliare;*

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 28 giugno 2012 ad oggetto "*Collaborazione con l'Agenzia del Territorio per attività di valutazione immobiliare. Approvazione schema tipo di accordo. I.E.*"

Ritenuto preferibile, in considerazione della finalità da perseguire, usufruire della preparazione, professionalità e competenza dei tecnici dell'Agenzia delle Entrate, per la redazione di apposita valutazione estimativa, al fine di ottenere una stima corretta ed attendibile, considerata la complessità della perizia da eseguire;

Visto l'art. 15 della legge n. 241 del 1990 che recita "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

Rilevato che l'attività di cui al presente atto permetterà di collaborare al fine di rafforzare un coordinamento generale e un miglioramento della gestione degli scopi comuni, allineando gli obiettivi e stabilendo modalità condivise e sinergiche per raggiungere, ciascuno, i risultati prestabiliti;

Esaminati:

- *l'articolo 5, comma 6, del d.lgs 50/2016 (Codice degli appalti) che, in attuazione della direttiva 24/2014/UE, stabilisce: Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a. *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b. *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c. *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.*
- *il successivo comma 7, secondo cui: Per determinare la percentuale delle attività di cui [...] al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o*

l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;

Esaminate, altresì, le deliberazioni dell'Agenda nazionale anticorruzione (ANAC) le quali, sulla scorta della giurisprudenza comunitaria e nazionale, l'ANAC ha consolidato un proprio orientamento, compiutamente espresso nella Determinazione 21 ottobre 2010, n. 7 e confermato con Parere sulla normativa, 30 luglio 2013, AG 42/13, secondo cui la compatibilità di tali accordi con il diritto dei contratti pubblici deve essere misurata sulla scorta del rispetto delle seguenti condizioni:

- lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l'obbligo di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
- alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
- il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi;
- l'accordo collaborativo non deve prestarsi come elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici;

Analizzata l'evoluzione delle norme relative alle attività svolte dall'Agenda delle Entrate in merito ai servizi catastali e appurato che le attività estimative sono rivolte alle sole amministrazioni pubbliche, mediante accordi, e che non possono essere offerte direttamente sul mercato, ai sensi e in osservanza a quanto stabilito nel Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n.44;

Valutata la compatibilità di tale accordo, teso alla redazione di una valutazione tecnico-estimativa, in quanto:

- è interesse comune effettuare tale valutazione, al fine di contribuire al perseguimento degli scopi istituzionali di entrambi gli enti, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e efficacia dell'azione amministrativa;
- assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute da parte dell'Agenda delle Entrate;
- coordina i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune;
- le Parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente Accordo di cooperazione;

Atteso che l'attività in essere, pertanto, è da giudicarsi estranea alla disciplina degli appalti, in quanto svolta nelle modalità di collaborazione in quanto si verifica la sussistenza dei precetti sopra menzionati;

Vista la Convenzione triennale per gli esercizi 2019-2021, sottoscritta tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenda delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che recita...*omissis nell'ambito della presente Convenzione sono determinati i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative rese alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed agli enti ad esse strumentali. Sulla base dei criteri indicati nell'allegato al Provvedimento del Direttore dell'Agenda del Territorio 17 aprile 2012 per la "Determinazione provvisoria dei costi da rimborsare..." - emanato al 11 fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa - e più analiticamente rappresentati con nota dell'Agenda del Territorio protocollo n. 22904 del 7 maggio 2012, il rimborso costi delle attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative è determinato dal prodotto dei seguenti fattori:*

- a) *costo standard per giorno-uomo: quattrocentoventitre/00 euro (€ 423,00);*
- b) *numero di giorni-uomo per prodotto richiesto, stabiliti dalla struttura interna all'Agenda che sottoscrive l'accordo di collaborazione con l'amministrazione richiedente, nell'ambito dell'accordo stesso;*

Visto l'Accordo di collaborazione, inviato dall'Agenda dell'Entrate, agli atti del Comune al prot. n. 41968 del 03 marzo 2020, che riporta i termini, modalità e costi per la quantificazione del valore delle opere o

loro parti, abusivamente eseguite, negli edifici realizzati in Viarolo, via Cremonese n. 167/1 e stradello Agnoli Vaifro n. 4, al fine dell'applicazione di sanzione pecuniaria;

Atteso che l'importo richiesto dall'Agenzia delle Entrate per la valutazione in questione è di € 2.538,00, pari a costi sostenuti dall'Agenzia medesima per lo svolgimento delle attività inerenti la perizia, determinati secondo quanto disciplinato dalla Convenzione triennale per gli esercizi 2019-2021 in precedenza menzionata;

Considerato di procedere in merito, approvando l'Accordo di collaborazione inviato dall'Agenzia dell'Entrate, sopra descritto, nonché ad assumere idoneo impegno di spesa per corrispondere il rimborso dei costi chiesti dall'Agenzia per l'attività di valutazione in argomento;

Richiamate:

- a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16 settembre 2019, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 18 dicembre 2019, con cui sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2020/2022, ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2020/2022 per la competenza e all'esercizio 2020 per la cassa;
- b) la deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2021 – 2022 per l'assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;

Atteso che con l'atto di Giunta comunale sopra menzionato è stata affidata, ai Dirigenti competenti, la responsabilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo ai Dirigenti medesimi sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, e s.m.i.;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- c) l'articolo 183 del D. Lgs. 267/2000 *Impegno di Spesa*;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere *registrate* nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con *imputazione* all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

Rilevato che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Geom. Gianfranco Dall'Asta, Responsabile della S.O. Valorizzazione Patrimonio ed Espropri;

Richiamata la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, che ha dettato disposizioni concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi al fine di prevenire infiltrazioni criminali di stampo mafioso;

Visti:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*, in vigore dal 20 aprile 2013;

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 107 relativo alle competenze dei dirigenti e l'articolo 183 concernente l'assunzione di impegni di spesa;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, e ss.mm.i., ed in particolare gli articoli 4 e 17, in merito alle competenze e funzioni dei dirigenti;
- lo Statuto Comunale ed in particolare il *Titolo V- Personale, Capo III - Dirigenza*;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico il *Capitolo III, Titolo I, articolo 9 – Dirigenza*;
- la delibera di Giunta n. 327 del 9 ottobre 2019 e la Determinazione del Direttore Generale n. 2611 del 11 ottobre 2019;
- il decreto sindacale DSFP/2019 n. 61 del 06 novembre 2019, prot. gen. n. 208628, con cui è stato conferito, con decorrenza dall'11 novembre 2019, all'Arch. Tiziano Di Bernardo l'incarico di dirigente *ad interim* del Settore Patrimonio, fino all'individuazione della titolarità della struttura stessa e comunque non oltre la durata di un anno;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

- 1) di dare atto di quanto espresso in premessa ed ivi interamente richiamato con valore integrante e sostanziale;
- 2) di approvare l'Accordo di Collaborazione, agli atti del Comune al prot. n. 41968 del 3 marzo 2020, che riporta i termini, le modalità e i costi per quantificazione del valore delle opere, o loro parti, abusivamente eseguite ai fini dell'applicazione di sanzione pecuniaria, negli edifici realizzati in Viarolo via Cremonese n. 167/1 e Stradello Agnoli Vaifro 4;
- 3) di dare atto che:
 - a) l'avvio delle attività, di cui all'Accordo di collaborazione in parola, avverrà con la ricezione, in posta certificata, dell'Accordo stesso da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito della sottoscrizione digitale, di entrambi i soggetti coinvolti, dell'accordo in parola;
 - b) saranno contestualmente inviati all'Agenzia i documenti elencati al punto 4.6 dell'Accordo, con le modalità in esso previste, quale condizione indispensabile per l'espletamento dell'attività di cui all'Accordo medesimo;
- 4) di impegnare la spesa complessiva di € 2.538,00, al fine di corrispondere all'Agenzia delle Entrate, codice fiscale 06363391001, il rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività quantificazione del valore delle opere, o loro parti, abusivamente eseguite ai fini dell'applicazione di sanzione pecuniaria, negli edifici realizzati in Viarolo via Cremonese n. 167/1 e Stradello Agnoli Vaifro 4;
- 5) di imputare la somma complessiva di € 2.538,00, al capitolo come da tabella sottostante, che presenta adeguata disponibilità, al fine le indennità di che trattasi:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
€ 2.538,00	10105275	<i>Spese per attività di sostegno alle funzioni di valorizzazione immobiliare</i>	U.1.03.02.99.999	<i>Altri servizi n.a.c.</i>	2020	1030299999

- 6) di dare atto:

- a) che l'obbligazione finanziaria di cui al presente atto diverrà esigibile e avrà scadenza nel corso del corrente anno;
- b) che le somme impegnate saranno liquidare, con apposito provvedimento, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione del documento contabile di addebito;
- c) che la spesa non è soggetta agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla "tracciabilità flussi finanziari" in quanto trattasi di accordo di collaborazione non soggetto alle direttive sugli appalti;
- d) che la spesa di cui al presente atto è fuori dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto non è da qualificarsi quale corrispettivo di un servizio prestato;
- e) che saranno assolti, se necessario per il caso di specie, gli obblighi in merito alla pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati di cui al D. Lgs. 33/2013;
- f) che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del dott. Gianfranco Dall'Asta, Responsabile della S.O. Valorizzazione Patrimonio;
- g) che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Determinazione n. proposta 2020-PD-673

OGGETTO: Accordo di collaborazione per attività di valutazione delle opere o loro parti abusivamente eseguite in località Viarolo, via Cremonese n. 167/1 e Stradello Agnoli Vaifro 4. Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Parma - Ufficio Provinciale - Territorio. Impegno di spesa.

IMPORTO	IMPEGNO / ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BIL. / PEG
2.538,00	Impegno 153308/2020	10105275	SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)